
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) – Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPIA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Mediazione delegata: il termine è perentorio

In tema di mediazione delegata, se la domanda di mediazione viene presentata oltre il quindicesimo giorno dalla data di comunicazione dell'ordinanza che la dispone, allora la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta. Il termine per l'attivazione della mediazione delegata deve essere considerato perentorio.

**Tribunale Ordinario di Bologna, sezione seconda, sentenza del
15.3.2015 (Giudice dott.ssa Marcella Angelini Chesi)**

...omissis...

Venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e, a scioglimento di riserva, il giudice allora procedente disponeva esperimento di mediazione delegata ex art. 5 d.lgs. 28/2010.

La domanda di mediazione veniva presentata oltre il quindicesimo giorno dalla data di comunicazione dell'ordinanza che la disponeva ed all'udienza di successiva comparizione i convenuti ed i terzi chiamati eccepivano l'improcedibilità della domanda attorea.

Invitate alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., le parti precisavano come da note autorizzate.

*

Tema di giudizio è dunque, innanzi tutto, se il termine di cui all'art. 5 comma 2 cit. sia o meno perentorio.

Non pare dubitabile che l'istituto che qui rileva, indipendentemente dalle finalità originarie, di matrice europea, abbia assunto, nel contesto nazionale, una funzione essenzialmente deflattiva¹. Senza nulla togliere, infatti, al valore in sé del risultato conciliativo ed all'intrinseca "eticità" di una soluzione che prescinda dalla definizione della controversia e si fondi invece sulla composizione del conflitto, la prima attenzione del Legislatore nazionale sembra essere stata quella di dotare La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico Luigi Viola il processo di un ulteriore strumento per migliorare l'efficienza del sistema.

La mancata esclusione dei procedimenti ex art. 702 bis c.p.c. dal novero di quelli esentati da mediazione (art. 4), la riduzione del termine di durata da quattro a tre mesi (art. 6 comma 1°) e la sua sottrazione alla sospensione feriale (art. 6 comma 2°) paiono confermare della necessità di interpretare l'istituto nel suo insieme in modo da scongiurarne qualsiasi possibile ricaduta dilatoria, evidentemente in contrasto con la predetta finalità.

Per quanto qui più specificamente interessa, pare doversi affermare che solo la tempestività dell'adempimento consente di contenere i tempi del rinvio e solo sanzionando di improcedibilità il ritardo si previene un esercizio discrezionale dello strumento in contrasto con la recente tendenza del Legislatore a fissare limiti temporali del processo quanto più cogenti possibile, anche per lo stesso giudice che ne è istruttore. Si pensi, in particolare, alla normativa primaria in materia di riparazione del danno da eccessiva durata del processo (oltre che a quella secondaria, relativa al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia). Posto che "il periodo di cui all' articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89" (art. 7 d.lgs. 28/2010), un'interpretazione dell'istituto che rimetta al giudice la possibilità di prorogare il termine in questione per la sua ritenuta non perentorietà sarebbe incoerente con la cogenza dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (secondo cui "si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1

¹ Si trova significativa conferma nella dottrina processualistica: "... Il decreto legislativo n. 28 del 2010, come è noto, non si è limitato ad introdurre per la prima volta in Italia una disciplina organica sulla mediazione in materia civile commerciale, ma si è spinto sino a prevedere l'esperimento di un procedimento di mediazione come condizione di procedibilità dell'azione civile in un'articolata serie di controversie. Il legislatore delegato ha, in effetti, inteso la mediazione come un importante strumento di deflazione del contenzioso civile (oltre che come valida alternativa alla aggiudicazione delle liti da parte dell'autorità giurisdizionale)".

se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”).

Né le conseguenze appaiono più coerenti ove si ritenga di procedere oltre, senza ulteriore esperimento di mediazione, dando atto del suo “tentativo” e della mancata adesione delle parti convenute (così a pag. 6 della comparsa conclusionale di parte attrice): un’esegesi di questo tipo, infatti, rischierebbe di legittimare convocazioni ben oltre il termine di quindici giorni, di discutibile compatibilità con l’esaurimento della mediazione nel corso dei tre mesi previsti dalla norma, e finirebbe per svuotare così di contenuto un istituto già fortemente depotenziato dalla possibilità che le parti non accedano effettivamente a mediazione (vuoi per un’interpretazione estensiva dell’art. 8 d.lgs. cit., vuoi per la difficoltà di cogliere, dalla sintesi del verbale di mediazione, le ragioni del suo insuccesso).

La *ratio* dell’istituto e la stessa particolarità di un invio in mediazione da parte del giudice già investito della controversia – all’interno, cioè, di un procedimento già incardinato e dotato di strumenti di confronto e conciliazione suoi propri (si pensi all’art. 185² c.p.c. ed all’art. 185 bis c.p.c.) – inducono ulteriormente ad attribuire all’incidente processuale uno scopo tanto rilevante da far ritenere perentorio il termine per il suo compimento [cfr. in questo senso Cass. civ. sez. 3[^], 5-3-2004, n. 4530: “... sebbene l’art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, se manchi un’esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz’altro escludersi la perentorietà del termine. Va La Nuova Procedura Civile infatti indagato se, a prescindere dal dettato della norma, un termine per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato e sia quindi perentorio (cfr. Cass. 6.6.1997, n. 5074)“].

A ciò si aggiunga che per principio generale ogni termine processuale, anche non perentorio, tale diviene, se spirato senza che ne sia stata richiesta proroga³ e che il termine de quo sia “processuale” pare potersi desumere dal suo stretto ancoraggio a specifici momenti del processo (quello in cui esso viene assegnato e quello dell’udienza di prosecuzione, da fissarsi necessariamente dopo il suo compimento).

² Si è ritenuto infatti che laddove la norma prevede l’invito del mediatore alle parti ad esprimersi “... sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione ...” essa comprenda la preliminare verifica di una disponibilità al riguardo, così legittimando precoci conclusioni della mediazione, in limine del suo stesso espletamento.

³ “...la proroga, anche d’ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall’art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un’istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine” (Cass. civ. 1064/2005); “I termini ordinatori possono essere prorogati ai sensi dell’art. 154 cod. proc. civ. dal giudice solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, potendosi ammettere una eventuale ulteriore proroga - sia per l’effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l’attività che ne consegue - subordinatamente alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi, atteso che tale soluzione, da un lato, è aderente al dato normativo che consente al giudice la proroga anche d’ufficio del termine non stabilito a pena di decadenza e, dall’altro, è rispettosa delle esigenze di difesa in quanto rimette alla presenza di gravi ragioni, riconosciute con prudente apprezzamento dal giudice, in linea con la disciplina della rimessione in termini di cui all’art. 184 bis cod. proc. civ..” (Cass. civ. 23227/2010)

Deve dunque dichiararsi l'improcedibilità della domanda. La novità della questione e la mancanza una valutazione del merito – alla quale i convenuti hanno inteso sottrarsi, facendo valere l'eccezione *de qua* – fanno ritenere di giustizia l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

p.q.m.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P. nei confronti di C.S.r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo (Già ... S.p.a.),, con la chiamata dei terzi ... e Consorzio, ed iscritta al n. 18178/2012 RG – ogni diversa e contraria istanza disattesa, assorbita o respinta

1. dichiara l'improcedibilità della domanda attorea;
2. compensa integralmente le spese di giudizio.

Bologna, 15/03/2016

Il Giudice
dott. Marcella Angelini Chesi

La Nuova Procedura Civile

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola